

# Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio 2020



Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio

B O L O G N A

# RELAZIONE ANNUALE 2020

Bologna, 11 Febbraio 2021

Poiché quest'anno l'inaugurazione si è svolta con partecipazione da remoto a motivo delle restrizioni per la pandemia di Covid 19, il video della mattinata è disponibile in internet alla pagina:  
[www.youtube.com/watch?v=lqpNl8EnsJ8](http://www.youtube.com/watch?v=lqpNl8EnsJ8)

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO FLAMINIO  
MEMBRI DEL TRIBUNALE**

**MODERATORE**

S.E. Rev.ma Card. Matteo M. Zuppi  
Arcivescovo di Bologna

**VICARIO GIUDIZIALE**

Mingardi Dott. Mons. Massimo (Bologna)

**GIUDICI**

Budelacci Dott. Can. Andrea (Cesena-Sarsina)

Cavana Prof. Paolo

Cipolla Avv. Paola

Drago Dott. P. Daniele, O.P.

Faccani Pignatelli Dott. Mons. Mariano (Faenza-Modigliana)

Giuliani Dott. Don Paolo (Forlì-Bertinoro)

Guidi Mons. Virgilio (Cesena-Sarsina)

Micocci Dott. Roberto

Scandelli Dott. Don Marco (San Marino-Montefeltro)

Schiavetta Dott. P. Vittorio, O.F.M.

Vittorini Dott. P. Domenico, O.S.A.

Zannoni Dott. Don Giorgio (Rimini)

**UDITORE**

Marullo Dott.ssa Filomena

**PROMOTORE DI GIUSTIZIA**

Zoboli Dott. Mons. Vittorio (Bologna)

## DIFENSORI DEL VINCOLO

Bortoli Dott. Don Federico (San Marino-Montefeltro)

Giaquinto Dott. Gino

Laganà Dott.ssa Giuseppina

Luccaroni Dott. Don Alberto (Faenza)

Lumetti Dott.ssa Maria Susanna

Minghetti Avv. Giovanni

Occhiodoro Dott.ssa Tiziana

Pedrelli Dott.ssa Daniela

Solera Dott. Don Roberto (Ferrara-Comacchio)

Tintoni Don Simone (San Marino-Montefeltro)

Zoboli Dott. Mons. Vittorio (Bologna)

## CANCELLIERE

Mirarchi Dott.ssa Anna Claudia

## NOTAI

Astolfi Susanna

Bazzari Arianna

Begatti Dott.ssa Silvia

Bonfiglioli Dott.ssa Lucia

Giovagnoni Dott.ssa Cristina

Zaniboni Laura

## PATRONI STABILI

Bruno Avv. Chiara

Signorelli Avv. Enrico

**RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ  
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO FLAMINIO  
NELL'ANNO 2020**

Eminenza Reverendissima,  
Signore e Signori,

benvenuti a questo appuntamento annuale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio, quest'anno – a motivo delle restrizioni e delle precauzioni dovute alla pandemia di Covid-19 – con poche persone in presenza e altri che possono seguire tramite internet.

Saluto con affetto il nostro Moderatore, Card. Matteo Zuppi, e in lui saluto anche gli altri Vescovi delle Diocesi di competenza del Tribunale. Negli ultimi anni qualcuno di loro aveva partecipato a questo nostro appuntamento annuale; non so se qualcuno dei Vescovi ci stia seguendo tramite internet ma sono in ogni caso consapevole dell'attenzione che essi dedicano all'attività del Tribunale, e di questo ringrazio di cuore ciascuno di loro.

Saluto, anche in questo caso a distanza, le Autorità Civili, Giudiziarie e Militari, e gli esponenti del mondo accademico, abitualmente presenti a questo nostro incontro. Diversi di loro hanno segnalato che avrebbero seguito l'incontro e li ringrazio della cortesia del riscontro. Senza nominare tutti, desidero rivolgere un saluto soprattutto a coloro che nel corso dell'ultimo anno sono stati designati al loro attuale incarico, e in particolare al nuovo Prefetto di Bologna, Dott.ssa Francesca Ferrandino, e al nuovo Presidente della Corte d'Appello, Dott. Oliviero Drigani, augurando loro un sereno e fruttuoso servizio.

Un ricordo e un saluto particolare vorrei riservarlo oggi agli altri Tribunali ecclesiastici per le cause di nullità matrimoniale. Anche se è uso inviarsi reciprocamente fra Tribunali italiani la notizia

dell'inaugurazione, al nostro appuntamento partecipano di solito solo i Tribunali a noi collegati a motivo dell'appello – ovvero i Tribunali Triveneto, Emiliano ed Etrusco – e io a mia volta partecipo alle analoghe iniziative solo di questi Tribunali. Non è escluso che la possibilità di seguire a distanza questa nostra mattinata consenta ai Vicari giudiziali, e più in generale agli operatori, anche di altri Tribunali, una partecipazione che altrimenti non sarebbe avvenuta; se è così ne sono lieto, e ciò costituisce una piccolissima nota positiva all'interno della grande emergenza che stiamo vivendo e che condiziona anche questo nostro appuntamento annuale.

Saluto i Vicari giudiziali dei Tribunali diocesani del nostro territorio: il loro servizio è stato prezioso, in diversi casi, per venire incontro in questo tempo di pandemia alle esigenze di persone che, o per i limiti agli spostamenti stabiliti dalle autorità o per scelta personale di maggiore prudenza, non hanno potuto o non hanno voluto venire a Bologna a farsi interrogare. Analoga collaborazione abbiamo richiesto anche ad altri Tribunali al di fuori della nostra Regione, ed è stata da noi offerta ai Tribunali che ce l'hanno richiesta, in misura un po' maggiore rispetto al solito se si considera che ci sono stati periodi di chiusura: è una espressione, sicuramente limitata ma molto concreta, di comunione ecclesiale attuata per provvedere al meglio al bene delle persone, riducendo gli effetti negativi causati dalla pandemia.

Arrivo così finalmente a salutare anche le poche persone che sono fisicamente presenti: i Giudici del nostro Tribunale, l'Uditore e il personale di cancelleria; insieme a loro, saluto gli altri operatori in organico (il Promotore di giustizia, i Difensori del vincolo, i Patroni stabili) e coloro che, pur non appartenenti all'organico, a diverso titolo collaborano allo svolgimento delle cause di nullità: dagli Avvocati, ai Periti, agli Ufficiali di Curia, al personale ausiliario. Il ringraziamento che viene rivolto a tutti loro in questa circostanza, e che potrebbe talvolta sembrare ripetitivo, non è mai una pura formalità; ma a maggior ragione non lo è quest'anno, se si ripensa a quanto abbiamo vissuto dalla scorsa inaugurazione, e che allora – era il 13 febbraio 2020 – risultava almeno per me inimmaginabile. Passo dopo passo, abbiamo affrontato le varie difficoltà, ci siamo

adeguati alle disposizioni che venivano emanate non di rado all'ultimo momento, abbiamo assecondato fino ai limiti del ragionevole, e talvolta forse andando anche oltre il ragionevole, le richieste di quanti interagivano con il Tribunale. Questo ha consentito – e qui il plauso va in particolare agli istruttori e al personale di cancelleria – di limitare a poco più di due mesi (dal 10 marzo a metà maggio) la sospensione delle istruttorie, riprendendole peraltro in piena sicurezza grazie ai provvedimenti di protezione e di igienizzazione nel frattempo adottati; e di limitare ai soli 40 giorni del *lockdown* più stretto (dal 25 marzo al 3 maggio) la chiusura del Tribunale al pubblico. Faccio appena un accenno al generoso accoglimento della proposta di ridurre il periodo della chiusura estiva, dando la possibilità anche in questo caso di prolungare il calendario istruttorio. Questo ha consentito, come si vedrà in seguito dall'analisi dei dati statistici, di svolgere nonostante tutto una mole di attività analoga a quella degli altri anni, sebbene fossimo nella eccezionalità della pandemia. Il tutto è però stato reso possibile dalla generosa collaborazione di ciascuno, penso per esempio agli Avvocati con la loro opera di mediazione tra il Tribunale e le Parti e i testimoni, o ai Periti (c'è chi si è reso disponibile a fare trasferta per ovviare alla impossibilità o indisponibilità a spostarsi della persona da periziare). Direi che in questa circostanza si è potuto toccare con mano più del solito come per tanti di noi, anche se sono lavoratori dipendenti o comunque vivono il loro ruolo come fonte di remunerazione per sé e per la famiglia, questa attività non sia vissuta semplicemente come “lavoro” ma con autentica dedizione ecclesiale.

Quanto ai Giudici, abbiamo sperimentato, superando talvolta la scarsa propensione tecnologica di qualcuno, lo svolgimento di collegi di decisione con collegamenti da remoto. È una modalità che ritengo debba rimanere eccezionale e non possa diventare la norma anche qualora a qualcuno sembrasse comoda, perché comunque presenta delle criticità (penso per esempio al rischio della poca riservatezza dello strumento informatico, quanto meno per noi utenti comuni), ma che nell'emergenza ci ha consentito di svolgere con regolarità tutte le sessioni mensili di decisione garantendo un reale confronto tra i Giudici dei singoli Collegi, e quindi di non far attendere inutilmente le persone le cui cause erano pronte per essere decise.

Guardando al percorso personale e familiare dei diversi collaboratori del Tribunale, desidero fare memoria di alcune persone che ci hanno lasciato, in particolare – e mi scuso se ci sono altri casi di cui non abbiamo avuto notizia e che per questo ora tralascio – un fratello della Sig.ra Laura Zaniboni, notaio, il marito della Dott.ssa Giuseppina Laganà, Difensore del vincolo, la madre dell’Avv. Antonio Prete; aggiungo anche il ricordo del padre dell’Avv. Annalisa Antonellini, che pur non iscritta al nostro albo degli avvocati ha recentemente conseguito il dottorato in diritto canonico e sta facendo il tirocinio previo alla domanda di iscrizione *ad experimentum*. Ritengo inoltre doveroso annoverare in questo ricordo dei nostri cari che ci hanno lasciato la nonna del nostro relatore di oggi, Dott. Manuel Ganarin, anch’ella recentemente scomparsa. A questi distacchi si affiancano, grazie a Dio, anche delle notizie gioiose, tra cui l’aumento numerico dei nipoti delle nostre notaie: nel corso dell’anno è diventata nuovamente nonna Laura Zaniboni. Un ulteriore motivo di rendimento di grazie è che, a quanto mi consta, noi e le nostre famiglie siamo stati colpiti molto marginalmente dal Covid-19, senza casi gravi e in particolare – tranne forse un caso per il quale però non sono stati fatti accertamenti approfonditi – senza decessi.

A questo proposito, ritorno un momento su un’affermazione fatta prima, ovvero che abbiamo ripreso l’attività a maggio “in piena sicurezza”; per molti mesi questo poteva sembrare solo un auspicio o una speranza, ma direi che ne abbiamo avuto dimostrazione tre settimane fa a seguito del mio contagio: pur se io sono stato presente in Tribunale fino al giorno in cui ho iniziato ad avere sospetti della malattia, e pur avendo avuto – oltre alla normale attività di contatti con il personale e gli avvocati – colloqui prolungati con alcune persone (che hanno purtroppo dovuto prudenzialmente mettersi in quarantena preventiva), nessuno è rimasto contagiato. Vi leggo la conferma che i provvedimenti di protezione adottati, basilari ma attuati con accuratezza, si sono dimostrati efficaci.

Procedo quindi a illustrare l’attività del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio svolta nello scorso anno 2020, presentandone i dati statistici.



## CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Cause pendenti al 31.12.2019	118	(122)*
Libelli depositati nel 2020	74	(79)
Cause introdotte nel 2020	68	(77)
Cause trattate	186	(199)
Cause decise con sentenza	81	(80)
di cui affermative	80	(75)
di cui negative	1	(5)
Cause passate a via amministrativa	0	(0)
Cause archiviate	2	(1)
per perenzione	2	(0)
per rinuncia	0	(1)
Cause espletate	83	(81)
Cause pendenti al 31.12.2020	103	(118)

\* *tra parentesi i dati relativi all'anno precedente*

**Altri dati**

Cause trattate con processo più breve	4	(1)	(2 cause depositate nel 2019 e 2 nel 2020)
concluse con sentenza affermativa	4	(1)	
rinviate ad esame ordinario	0	(0)	
Sentenze affermative per cui c'è stato appello	1	(1)	
Sentenze negative per cui c'è stato appello	1	(4)	

Nei libelli ammessi nel 2020 si chiedeva il processo più breve in 4 (5) cause ed è stato concesso in 2 (2).

**Le cause depositate nel 2020 venivano dalle seguenti diocesi:**

Bologna	26	(21)
Rimini	11	(20)
Ravenna-Cervia	9	(8)
Ferrara-Comacchio	8	(1)
Imola	5	(11)
Forlì-Bertinoro	5	(8)
Cesena-Sarsina	5	(4)
San Marino-Montefeltro	3	(3)
Faenza-Modigliana	2	(3)

\* *tra parentesi i dati relativi all'anno precedente*

Se si fa il rapporto tra i cattolici della Regione 2.393.196 (2.421.960) e il numero delle cause si ottiene che nell'anno c'è stata una causa ogni 32.340 cattolici (30.657 nel 2019).

**Capi di nullità:** i capi esaminati in tutto sono stati 153 (145). Ad essi si è risposto in modo affermativo in 105 (90) casi, negativo in 48 (55).

	totale	%	affermativa	negativa
incapacità (can 1095, 2-3)	56 (56)	36,6 %	48 (40)	8 (16)
incapacità (can 1095, 2)	16 (16)	10,5 %	15 (14)	1 (2)
incapacità (can 1095, 3)	10 (9)	6,5 %	0 (0)	10 (9)
esclusione della prole	31 (22)	20,3 %	21 (15)	10 (7)
esclusione dell'indissolubilità	27 (29)	17,6 %	17 (14)	10 (15)

\* tra parentesi i dati relativi all'anno precedente

Nel corso del 2020 abbiamo ricevuto dal Tribunale Triveneto cinque decisioni (emesse anche in anni precedenti ma finora non notificateci) su nostre cause di primo grado che erano state appellate. Una sola di queste era affermativa in primo grado, ed è stata riformata (quindi decisione *pro vinculo*) in secondo grado; le quattro da noi decise negativamente sono state in due casi confermate (sebbene una di queste sia stata decisa affermativamente per un nuovo capo introdotto in grado di appello) e in due casi riformate.

Dalla Rota Romana abbiamo ricevuto una decisione, su una causa da noi decisa affermativamente, che era stata riformata dal Tribunale Triveneto e su cui poi la Rota ha sentenziato *pro nullitate* ma per un capo nuovo precedentemente non introdotto.

### Tempo impiegato

Per le cause istruite con processo ordinario		
entro 1 anno	13	16,9% (8,9%)
entro 18 mesi	26	33,8% (65,8%)
entro 2 anni	29	37,7% (11,4%)
entro 3 anni	7	9,1% (12,7%)
oltre 3 anni	2	2,6% (1,3%)
.....		
tempo medio mesi	18,2	(16,9)

Per le cause istruite con processo più breve il tempo medio è stato di mesi 4,6 (4,4).

**Istruttorie**

Complessivamente le sessioni istruttorie nell'anno sono state 433 (537 nel 2019), così distribuite:

raccolte dai Giudici Istruttori:	286	(367)
affidate agli Uditori:	147	(170)

**Patroni Stabili**

I Patroni stabili hanno svolto anche nell'anno 2020 un intenso e prezioso lavoro.

Colloqui fissati dalla Cancelleria	135	(212)
disdetti senza sostituzione	6	(5)
effettivamente svolti	129	(207)
di cui: primi colloqui	98	(158)
secondi colloqui	31	(49)
decreti di assegnazione del P.S.	35	(21)
decreti di assegnazione respinti	0	(0)
libelli depositati	35	(23)
attività di Patrono per Pc	1	(2)

**CAUSE DI SECONDA ISTANZA****Affermative in prima istanza**

Cause pendenti al 31.12.2019	1	(0)
Cause pervenute	5	(8)
di cui non proseguite	1	(2)
di cui introdotte	4	(6)
Cause trattate	5	(6)
Cause decise con decreto	4	(5)
Cause decise con sentenza	0	(0)
di cui affermative	0	(0)
di cui negative	0	(0)
Cause espletate	4	(5)
Cause pendenti al 31.12.2020	1	(1)

**Le cause introdotte nel 2020 provenivano dal:**

Tribunale Emiliano	1	(0)
Tribunale Etrusco	4	(8)

**Negative in prima istanza**

Cause pendenti al 31.12.2019	4	(4)
Cause pervenute	3	(3)
Cause introdotte	2	(3)
Cause trattate	6	(7)
Cause decise con sentenza	4	(3)
di cui affermative	3	(1)
di cui negative	1	(2)
Cause archiviate	0	(0)
per perenzione	0	(0)
per rinuncia	0	(0)
Cause espletate	4	(3)
Cause pendenti al 31.12.2020	2	(4)

**Le cause pervenute nel 2020 provenivano dal:**

Tribunale Emiliano	0	(0)
Tribunale Etrusco	3	(3)

**Capi di nullità:** i capi di accusa esaminati in appello sono stati 13 (13), così suddivisi

	totale		%
incapacità (can 1095, 2)	4	(5)	30,8 %
incapacità (can 1095, 3)	2	(1)	15,4 %
incapacità (can 1095, 2-3)	1	(0)	7,7 %
esclusione della prole	3	(2)	23,1 %
esclusione dell'indissolubilità	2	(2)	15,4 %
esclusione della sacramentalità	1	(1)	7,7 %
esclusione della fedeltà	0	(1)	0,0 %
simulazione totale	0	(1)	0,0 %

## OSSERVAZIONI

Non intendo ovviamente fare un esame dettagliato dei dati, ma solo proporre alcune osservazioni e, con uno sguardo di insieme, sottolineare alcuni aspetti che mi sembra meritino attenzione.

Con riferimento al primo grado di giudizio, si nota una sostanziale tenuta nelle domande di nullità: 4 in meno rispetto al 2019 i libelli depositati, 9 in meno le cause ammesse (per ragioni che poi accennerò), sia pure in riferimento a numeri che nel 2019 erano già calati (più consistentemente di quanto avvenuto nel 2020) rispetto agli anni precedenti; credo sia presto per dire se la pandemia – i cui effetti probabilmente in tanti ambiti della vita delle persone si vedranno nel lungo periodo e non sono misurabili nell'immediato – abbia avuto un ruolo nel numero di cause depositate. Presumibilmente la progressiva riduzione del numero dei matrimoni religiosi (ma pure su questo evidentemente il crollo del 2020 non fa testo, perché tante persone che avrebbero voluto sposarsi hanno rimandato le nozze) comporterà nel lungo periodo una diminuzione anche delle cause di nullità.

Certamente può meravigliare che, nonostante la sospensione forzata dovuta alla pandemia (e che si riflette per esempio in una diminuzione di quasi il 20% delle sessioni istruttorie), siano state decise nel 2020 più cause che nel 2019, il che ha determinato tra l'altro una riduzione di un certo rilievo della pendenza a fine anno (riduzione che rimarrebbe presente anche qualora fossero stati ammessi tutti i libelli depositati nell'anno). Questo dato si spiega in parte col fatto che alcune fasi processuali (redazione delle perizie; redazione degli scritti dibattimentali di Avvocati e Difensori del vincolo; studio delle cause da parte dei Giudici in vista della decisione) non richiedono il Tribunale "in attività" e quindi è stato possibile proseguirle anche durante il *lockdown*. Ma soprattutto la motivazione sta nel fatto che, essendo io da oltre quattro anni l'unico Preside di tutti i collegi, mi capita di accumulare arretrato soprattutto nelle fasi del percorso processuale che comportano un esame più accurato degli atti (in particolare la valutazione dei libelli in vista della loro ammissione, e l'esame dei fascicoli prima dell'assegnazione per la perizia o della pubblicazione degli atti), e questa era la situazione anche all'inizio del 2020; la sospensione dell'attività ordinaria dovuta alla pandemia mi ha consentito di erodere buona parte di questo arretrato facendo ripartire di

slancio, alla ripresa, numerose cause. Per questo le ultime sessioni di decisione, nell'autunno-inverno 2020, hanno visto numerose cause giungere a sentenza, determinando il buon numero di cause decise e quindi la riduzione di pendenza che abbiamo a fine anno. Sotto un altro profilo, l'essermi stato assegnato da metà ottobre, un incarico pastorale – temporaneo ma tuttora perdurante – relativamente oneroso, fa sì che io abbia ripreso ad accumulare arretrato, tra l'altro nell'esame dei libelli depositati: il che motiva che un certo numero di essi al 31 dicembre non fosse ancora stato ammesso.

Vorrei sottolineare che la questione non è solo di carico di lavoro del Vicario giudiziale, ma più ampiamente di una certa serenità di prospettive per il futuro del Tribunale; lo segnalai ai Vescovi poco più di un anno fa in occasione del rinnovo quinquennale dell'organico, e mi sembra importante ribadirlo oggi. Quando nel 2016 Mons. Ottani divenne Vicario Generale di Bologna e lasciò il Tribunale, c'era almeno un candidato a succedergli che bene o male avesse un minimo di esperienza nella conduzione delle cause, maturata come Vicario aggiunto. Se oggi per qualsiasi motivo io dovessi cessare dall'incarico, un candidato alla successione non ci sarebbe e chiunque venisse scelto non avrebbe pressoché nessuna esperienza della vita e dell'attività del Tribunale. Non aggiungo altro, ma credo che questa constatazione meriti una riflessione soprattutto da parte dei Vescovi delle nostre Diocesi.

Guardando all'esito delle cause decise, si nota il numero eccezionalmente ridotto delle cause decise *pro vinculo* (appena una su 81); è un dato che ovviamente fa piacere, e anche se un certo numero di cause con esito negativo è fisiologico, la loro limitatezza attesta – spero ovviamente si tratti di questo, e non di superficialità di decisione da parte del Tribunale – l'accuratezza sia da parte degli Avvocati nel discernere previamente i casi da sottoporre al giudizio della Chiesa, sia da parte degli istruttori nel far emergere le prove della nullità, ove presenti.

Con riferimento ai processi più brevi, si conferma sostanzialmente stabile sia il numero delle richieste sia il numero delle ammissioni. Forse può essere utile segnalare che, dei due casi non ammessi, solo per uno l'instradamento al processo ordinario è stato deciso da me, mentre nell'altro caso, e a fronte dell'individuazione di alcune perplessità, è stato il richiedente stesso a decidere di ritirare la richiesta di processo più breve. Con riferimento a questo ambito, segnalo che nel 2020 il Vescovo di Rimini ha deciso che i pro-

cessi più brevi della sua Diocesi vengano espletati dal Tribunale diocesano, e quindi ora le cause di Rimini per le quali si richieda il processo più breve non pervengono più al Tribunale Flaminio.

Esaminando i dati relativi ai capi di nullità, non mi dispiace rilevare che, a fronte di un numero stabile dei capi riguardanti l'incapacità, c'è stata una crescita dei capi di simulazione, e questo riequilibra, sia pure solo in minima parte, la crescente sproporzione che si era verificata negli ultimi anni a favore delle ipotesi di incapacità, e su cui mi ero soffermato lungamente lo scorso anno. Senza voler negare la crescente fragilità psicologica delle persone, sarebbe deprecabile se questa ipotesi venisse considerata la via per tentare comunque la causa di nullità allorché non trovano riscontro altre ipotesi di nullità che richiedono fin da subito una più cogente delineazione. L'elevato (quest'anno, l'elevatissimo) numero di sentenze affermative fa dedurre che questo rischio non dovrebbe esserci, o non più di tanto; magari potrebbe esserci più attenzione laddove, a fronte di una presentazione di fatto che ben che vada sembra dare fondamento all'incapacità di uno dei coniugi, viene con forse troppa facilità proposta l'incapacità di entrambi, nella speranza che almeno per uno dei due l'ipotesi possa poi trovare fondamento.

Guardando al tempo medio di durata delle cause, può sembrare un buon risultato il fatto che, nonostante un mese e mezzo o due di sospensione dell'attività a motivo della pandemia, la durata media sia aumentata solo di 1,3 mesi, passando da 16,9 a 18,2. In realtà questo dato non deve meravigliare perché, come già richiamavo prima, uno degli effetti più rilevanti della sospensione dell'attività in primavera è stato l'erosione dell'arretrato che io avevo accumulato, e quindi nel breve periodo la sospensione ha portato ad una accelerazione nell'espletamento delle cause. Ho motivo di ritenere che, paradossalmente, se non ci fosse stata la sospensione, il tempo medio non sarebbe stato più breve bensì più lungo; e temo che prossimamente lo vedremo ulteriormente aumentare.

L'influsso più consistente della pandemia nell'attività del Tribunale lo si riscontra guardando ai dati delle sessioni istruttorie e dell'attività dei Patroni stabili. Le sessioni istruttorie, come già accennavo, sono diminuite di quasi il 20% nonostante si sia limitato al minimo indispensabile il periodo di sospensione delle istruttorie, e in alcune fasi (in particolare per la riapertura a mag-

gio e per le settimane estive più centrali) la cancelleria abbia fatto un lavoro certosino nel verificare previamente, tramite i Patroni, la disponibilità di Parti e testimoni a farsi interrogare nelle date proposte, evitando così di accumulare inutili sessioni deserte. Naturalmente, lo svolgimento degli interrogatori ha rappresentato lo snodo più delicato della ripresa, in quanto (pur nella sostanziale diversità tra le nostre udienze giudiziarie e quelle assai affollate dei tribunali statali, come ci capita di vedere nei servizi dei telegiornali) le persone avrebbero dovuto trattenersi insieme per tempi prolungati in ambienti non vastissimi; è stata nostra premura adottare con serietà le precauzioni necessarie (e che al contempo, se così posso dire, fossero “concretamente possibili”), e direi che interrogati e Patroni hanno fin da subito apprezzato questi provvedimenti, vivendo con serenità il momento delle deposizioni. Sono ben consapevole che l’uso prolungato dei dispositivi di protezione ha rappresentato un affaticamento per i notai e soprattutto per gli istruttori, e anche per questo rinnovo a loro il ringraziamento mio e di tutti.

Molto più consistente, fino a sfiorare il 40%, è stata la diminuzione del numero dei colloqui dei Patroni stabili, e questo non per poca disponibilità da parte loro ma per mancanza di richieste; a tutt’oggi per i colloqui con i Patroni stabili non esistono tempi di attesa e i colloqui vengono fissati a distanza di pochi giorni. Questo sebbene anche sul versante dell’attività dei Patroni stabili l’emergenza sanitaria abbia sollecitato l’adozione di procedure innovative, e tra queste l’effettuazione dei colloqui tramite connessioni da remoto. Uno dei Patroni mi faceva notare come questa modalità apparisse opportuna non solo per evitare gli spostamenti o il rischio di contagi, ma anche per potersi vedere reciprocamente in faccia, e quindi facilitare una pienezza di comunicazione. Il minor numero di colloqui svolti non significa che i Patroni stabili abbiano lavorato poco; si può immaginare che le minori richieste siano state determinate soprattutto dal venir meno di chi era poco motivato o voleva semplicemente avere informazioni, mentre non si è scoraggiato chi era seriamente intenzionato ad approfondire l’ipotesi della causa di nullità. E ne vedo una conferma nel fatto che, nonostante i minori colloqui, il numero di libelli depositati dai Patroni stabili è significativamente aumentato, passando dai 23 del 2019 ai 35 del 2020: un numero decisamente alto e ormai vicino al “limite contrattuale”, fissato con la convinzione che oltre questo livello sarebbe anche difficile assicurare un adeguato patrocinio alle cause in svolgimento. Anche ai Patroni stabili pertanto rinnovo un sentito ringraziamento.



Per quanto riguarda il secondo grado, si ripropone la constatazione dei numeri decisamente residuali degli appelli interposti volontariamente: nel 2020 ci sono giunte in appello quattro cause decise *affermativamente* in primo grado, e due decise *negativamente* in primo grado. Di conseguenza, la pendenza ha valori assolutamente fisiologici: una causa originariamente affermativa era ancora aperta a fine 2020, e due cause originariamente negative erano ancora in via di trattazione. La scarsità di appelli riguarda analogamente anche noi nei confronti dei Tribunali superiori: nel 2020 solo due nostre cause di primo grado (una affermativa e una negativa) sono state appellate, in entrambi i casi al Tribunale Triveneto e per impulso di Parte. Di un certo interesse è invece il riscontro che abbiamo avuto recentemente sulle nostre cause appellate al Triveneto. Nel corso del 2020 abbiamo ricevuto cinque decisioni (emesse anche in anni precedenti ma finora non notificateci) su nostre cause di primo grado che erano state appellate. Una sola di queste era affermativa in primo grado, ed è stata riformata (quindi decisione *pro vinculo*) in secondo grado; le quattro da noi decise negativamente sono state in due casi confermate (sebbene una di queste sia stata decisa affermativamente per un nuovo capo introdotto in grado di appello) e in due casi riformate. Inoltre, dalla Rota Romana abbiamo ricevuto una decisione, su una causa da noi decisa affermativamente, che era stata riformata dal Tribunale Triveneto e su cui poi la Rota ha sentenziato *pro nullitate* ma per un capo nuovo precedentemente non introdotto.

I numeri, come già dicevo, sono molto limitati e non se ne possono trarre considerazioni dirimenti. Tuttavia ritengo emerga come, soprattutto nei casi più complessi o controversi, la decisione sulla causa non rappresenti l'esito – per così dire – “matematico” che discende inevitabilmente dalle premesse, essendo anche frutto della discrezionalità di valutazione di ciascun Giudice, e comporti un possibile margine di errore. Se ne ricava l'opportunità che, pur essendo stato abolito l'obbligo della doppia decisione conforme (a cui il nostro Tribunale, con l'organico attuale, non avrebbe più potuto far fronte), rimanga la possibilità facoltativa di chiedere un giudizio di secondo grado ed eventualmente in alcuni casi di terzo grado; dove i Giudici ulteriori non sono necessariamente più bravi di quelli intervenuti prima (soprattutto per i tribunali ecclesiastici matrimoniali italiani, che in molti casi operano sia il primo sia il secondo grado con i medesimi Giudici), ma possono offrire un giudizio più approfondito in quanto dispongono sia delle motivazioni, espresse in sentenza, in base alle quali i Giudici precedenti sono giunti alla loro con-

clusione, sia degli esiti probatori dell'eventuale supplemento istruttorio. Accogliamo quindi con gratitudine queste decisioni di appello, rinnovando l'impegno ad agire tutti nella ricerca sincera della verità, e allo scopo di contribuire al miglior bene delle persone che si rivolgono ai tribunali ecclesiastici.

Possiamo così passare alla seconda parte di questa mattinata, ovvero la prolusione. La scelta di quest'anno, che può sembrare un po' particolare, nasce dalla percezione che ho avuto in più occasioni di un approccio metodologico diverso tra chi si è formato nelle Facoltà ecclesiastiche e chi invece si è formato nelle Università statali. E siccome noi operatori dei tribunali ecclesiastici abbiamo conseguito necessariamente la formazione più specifica nelle Facoltà ecclesiastiche, per l'ottenimento del grado accademico necessario ad esercitare i nostri ruoli, poteva essere utile accostare il "punto di vista" di chi ha avuto il suo percorso di approfondimento in un altro contesto. Ho così interpellato, e lo ringrazio per la disponibilità con cui ha accolto il mio invito, il Dott. Manuel Ganarin, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna. È giovane ma molto preparato, e lo testimoniano le numerose pubblicazioni già al suo attivo, sia in cartaceo (monografie e articoli di riviste) sia su internet (in particolare sul portale *StatoeChiese*), e che spaziano su vari ambiti del diritto sia canonico, non solo di area processuale, sia ecclesiastico. Inoltre, il relatore è membro della redazione della rivista interdisciplinare *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"* ed è socio ordinario della *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*. Per questa nostra giornata ha scelto un tema che tocca la relazione tra Chiesa e Stato, ovvero la delibazione delle sentenze di nullità, e in particolare i riflessi che può avere su di essa la riforma dei processi canonici di nullità attuata nel 2015 da Papa Francesco. Anche se la data di questa inaugurazione non è stata scelta apposta, ma in base alle disponibilità dell'agenda del Moderatore, il fatto che oggi ricorra l'anniversario della firma dei Patti Lateranensi rende assai appropriato questo tema.

Lascio dunque volentieri al Dott. Ganarin la parola.

Bologna, 11 febbraio 2021

**Massimo Mingardi**  
Vicario Giudiziale

**IL MOTU PROPRIO MITIS IUDEX E LA DELIBAZIONE  
DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITÀ MATRIMONIALE:  
STATUS QUAESTIONIS**

Mi sia consentito anzitutto rivolgere un deferente saluto all'Eccellentissimo Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio, Sua Eminenza Reverendissima Cardinal Zuppi, Arcivescovo di Bologna, e di ringraziare Monsignor Mingardi, Vicario giudiziale di questo Tribunale, che mi ha cortesemente invitato a tenere la prolusione in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2021. Rivolgo, inoltre, un indirizzo di ossequio ai Vescovi della Regione ecclesiastica Emilia-Romagna che condividono la responsabilità di questo Foro, ai ministri del Tribunale nonché agli avvocati e periti che assicurano il funzionamento di questa assai stimata ed apprezzata istituzione giudiziaria ecclesiastica.

Il tema che mi accingo ad affrontare è di estrema attualità ed assume una prospettiva non prettamente 'intraecclesiale', avendo ad oggetto l'influsso che può esercitare la legge processuale della Chiesa e la sua applicazione in Italia nell'ambito della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale delle Corti di Appello. Un aspetto, questo, certamente attuale ma pure ricorrente, inserendosi nella dinamica delle relazioni tra Stato italiano e Chiesa cattolica, costantemente protesa alla ricerca di un punto di equilibrio – in questo come in altri ambiti – che custodisca l'indipendenza e la sovranità, suggellate nell'art. 7, comma 1 della Costituzione, dei rispettivi ordini, scongiurando 'invasioni di campo' e conflittualità tra sistemi giuridici distinti.

Come noto, il *Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, con il quale Papa Francesco ha riformato il processo per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, ha attirato l'attenzione crescente della dottrina canonistica dinanzi ad un provvedimento normativo che introduce molteplici elementi di novità, alcuni dei quali di rilevante portata nel contesto della parabola evolutiva millenaria del diritto processuale canonico. Segnatamente la riflessione dottrinale ha investigato in profondità l'impatto della novella tanto sulla configurazione dell'ordinamento giudiziario della Chiesa quanto sulla struttura dei procedimenti matrimoniali, che non possono non porsi quali itinerari veritativi volti all'accertamento, *secundum iustitiam*, della validità o no del vincolo coniugale. Le innovazioni procedurali dunque sono state vagliate in ordine alla loro corrispondenza alla *salus animarum* – 'che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema', come recita il can. 1752 del Codice di Diritto Canonico – e perciò alla loro attitudine a preservare l'indissolubilità del matrimonio, radicata nel diritto naturale e ribadita dal dettato biblico secondo cui

‘Quello che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi’ (Mt 19, 8). La norma processuale, del resto, presenta una duplice dimensione, ad un tempo giuridica e pastorale, non scindibile: né quando essa viene elaborata e poi promulgata dal legislatore, né tantomeno laddove essa sia interpretata ed applicata nelle aule giudiziarie. Evocando l’insegnamento impartito da San Giovanni Paolo II in una nota allocuzione al Tribunale Apostolico della Rota Romana del 18 gennaio 1990, l’autorità ecclesiastica e gli operatori del diritto ecclesiale devono esprimere nel loro modo di agire i «principi della giustizia e della misericordia», manifestando «particolare sollecitudine pastorale» nei confronti di «persone e famiglie coinvolte in situazione di infelice convivenza coniugale», fermo restando però «il diritto, che pure esse hanno, di non essere ingannate con una sentenza di nullità che sia in contrasto con l’esistenza di un vero matrimonio» (n. 5): a riprova del legame che unisce strettamente il diritto processuale a quello sostanziale, la cui integrità deve essere mantenuta anche mediante l’impiego meditato e prudente delle disposizioni che regolano le scansioni del processo. E ciò specialmente quando esse presentino profili di incertezza ovvero necessitino di un approccio ermeneutico, per così dire, ‘razionalizzatore’, atto cioè a porle, entro le coordinate intrasgredibili tracciate dal diritto divino, a presidio dell’istituto matrimoniale e delle sue proprietà essenziali (can. 1056): ma pure in ossequio al diritto dei fedeli di invocare, con le opportune garanzie che salvaguardino la difesa ed il contraddittorio, come si constaterà partitamente appresso, la protezione in giudizio dei loro diritti (can. 221, §§ 1-2).

L’esigenza che la legislazione canonica sia adeguatamente formulata nonché retta-mente intesa ed implementata nella Chiesa, come accennato, è avvertita non solo *ad intra*, ma pure ad *extra* nei rapporti tra ordinamento canonico e ordinamento italiano, ove oggi non è più automatico che le sentenze ecclesiastiche *pro nullitate* ottengano efficacia civile. Ciò in quanto la procedura di *exequatur* attualmente definita dall’Accordo tra Santa Sede e Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 diverge sensibilmente da quella originariamente prevista nel Concordato lateranense, di cui proprio oggi ricorre il novantaduesimo anniversario. La data dell’11 febbraio, nella quale si addivenne alla conclusione del Concordato, ossia della convenzione di diritto internazionale con cui fu definita la condizione giuridica della Chiesa cattolica in Italia, combacia quindi con quella odierna nella quale si svolge il presente evento, cui ho l’onore di partecipare. Una felice coincidenza che mi sospinge ad illustrare in questa prestigiosa sede, seppure non esaustivamente, le principali ‘ripercussioni’ di natura ecclesiasticistica della riforma varata nel 2015 da Papa Francesco sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: tratteggiando così lo *status quaestionis*, in attesa di appurare se la giurisprudenza riterrà ostantive al riconoscimento civile le novità procedurali ovvero la conduzione in concreto dei processi canonici nei tribunali ecclesiastici italiani.

D'altro canto, come anticipato, il giudizio deliberatorio prefigurato dal diritto pattizio è incisivamente mutato, se raffrontato al suo impianto primigenio. L'art. 34 del Concordato del 1929, infatti, prevedeva che la pronuncia canonica di invalidità del matrimonio trascritto e pertanto rilevante agli effetti civili, munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, fosse trasmessa *ex officio* alla competente Corte di Appello italiana affinché con ordinanza emessa in camera di consiglio procedesse alla sua delibazione: all'insegna di un automatismo che escludeva qualsivoglia sindacato del giudice statale, prescindendo dall'intenzione effettiva delle parti interessate di fare sì che il loro *status*, canonico e civile, fosse omogeneo oppure no. L'Accordo di Villa Madama del 1984, invece, segna un punto di svolta nel recepire la celeberrima sentenza 2 febbraio 1982, n. 18 della Corte costituzionale, che censurò l'art. 34 del Concordato in quanto non consentiva, tra l'altro, di verificare come nel processo canonico fosse stato assicurato il diritto di agire e di resistere in giudizio, consacrato nell'art. 24, comma 2 della Costituzione repubblicana del 1948, né di accertare la contrarietà della sentenza ecclesiastica al cosiddetto 'ordine pubblico italiano', come d'altronde all'epoca si ingiungeva per il riconoscimento delle sentenze straniere (art. 797, n. 7 c.p.c.). In sede di revisione concordataria non si poté trascurare tale precedente, tanto che l'art. 8, n. 2 dell'Accordo del 1984, nel conformare l'*iter* di delibazione al dettato costituzionale, peraltro ora attivabile soltanto su domanda delle parti o di una di esse, ribadisce il 'filtro' per il quale il giudice di appello esercita un potere di controllo, che può condurre al rigetto dell'istanza nell'ipotesi in cui non siano soddisfatte le 'condizioni di delibabilità' enumerate nella disposizione medesima alla luce delle puntualizzazioni integrative di cui al n. 4, lett. b) del Protocollo addizionale all'Accordo.

Non è questa evidentemente l'occasione per esaminare nel dettaglio la disciplina concordataria e la sua attuazione in Italia. Basti solo rammentare come la giurisprudenza abbia assunto negli ultimi tre decenni un orientamento progressivamente restrittivo, finalizzato a ridurre in modo piuttosto significativo il novero delle pronunce ecclesiastiche delibabili, assumendo che una buona parte di esse contrasterebbe con l'ordine pubblico. In tale concetto la Consulta ricomprendeva le «regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società» (sentenza 2 febbraio 1982, n. 18). Emerge al riguardo la centralità della declinazione sostanziale del concetto *de quo*, che induce i giudici italiani a non riconoscere anzitutto le sentenze ecclesiastiche emesse sulla base di *capita nullitatis* tipicamente confessionali – come gli impedimenti di disparità di culto, ordine sacro e di voto (cann. 1086 § 1, 1087 e 1088) –, incompatibili con il principio di eguaglianza ed il diritto di libertà religiosa (artt. 3 e 19 Cost.); così come, in linea di principio, quelle sentenze che accertino la simulazione unilaterale del consenso, vale a

dire l'esclusione del matrimonio o di una sua proprietà o elemento essenziale (can. 1101, § 2), non reputando possibile deflettere dal principio inderogabile di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole della persona dell'altro coniuge, che informerebbe il diritto italiano. Con le sentenze gemelle 17 luglio 2014, nn. 16379 e 16380 la Corte di Cassazione ha, inoltre, definitivamente valutato la durata della convivenza coniugale quale elemento preclusivo della delibazione qualora si protragga per oltre tre anni e purché sia eccepita dalla parte interessata: e ciò perché «la convivenza “come coniugi” [...sarebbe] elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”» e «fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli». Lo scopo perseguito dai giudici italiani, peraltro, è quello di ovviare alle conseguenze economiche che derivano dalla delibazione, sfavorevoli per il coniuge economicamente più debole (artt. 129 e 129 bis c.c.) rispetto a quelle stabilite dalla legge sul divorzio 1° dicembre 1970, n. 898 (art. 5), soprattutto quando la dichiarazione di nullità sopravvenga dopo un cospicuo lasso temporale dalla celebrazione del matrimonio.

Le linee di indirizzo avallate dai giudici italiani parrebbero 'sintomatiche' di un atteggiamento di diffidenza nei riguardi del diritto e delle istituzioni della Chiesa che, al di là dei profili di diritto sostanziale, si potrebbe estendere anche al processo matrimoniale canonico forgiato dal *Motu proprio Mitis Iudex*. Ecco perché i cultori delle discipline canonistiche ed ecclesiasticistiche hanno a più riprese scandagliato le interrelazioni tra la *lex Ecclesiae* ed il sistema matrimoniale concordatario: verificando se la novella del 2015 e la sua applicazione nella Chiesa rispettasse o no le norme di derivazione bilaterale e, in particolare, il cosiddetto 'ordine pubblico processuale', riconducibile ai principi posti alla base del 'giusto processo', suggellato sia nell'art. 111 Cost. sia nell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, le garanzie difensive effettivamente apprestate alle parti acquisiscono un'importanza cruciale ai fini delibatori.

Ma prima di addentrarmi nella questione relativa alle possibili 'ricadute' della eventuale lesione o compressione nel foro canonico dello *ius defensionis* sull'esito del giudizio di delibazione, occorre rilevare come potrebbe ravvisarsi l'esistenza di un ostacolo al riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche nella violazione, *ex parte Ecclesiae*, dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo, che riferendosi ai «tribunali ecclesiastici» presupporrebbe un'organizzazione giudiziaria ben definita, ossia quella operante nel 1984, articolata nei Tribunali ecclesiastici regionali istituiti per l'Italia da Pio XI con il *Motu proprio Qua cura* dell'8 dicembre 1938. La rivalutazione, da parte del *Mitis Iudex*, della figura del Vescovo quale *iudex natus* dei fedeli a lui affidati (can. 1419, § 1) e, dunque, la possibilità di costituire il tribunale di prima istanza, anche in composizione monocratica (can. 1673, §§ 1 e 4), una volta che il Vescovo

abbia manifestato la volontà di recedere dal tribunale interdiocesano cui la diocesi era sino a quel momento aggregata (art. 8, § 2 della *Ratio procedendi* annessa al *Motu proprio*), si potrebbe ipotizzare che costituiscono evenienze che di per sé intralcerrebbero l'*exequatur*. Tuttavia, al contrario, l'insediamento dei Tribunali regionali è avvenuto dopo la conclusione del Concordato del 1929, tant'è che sino a quel momento era il Vescovo che giudicava le cause matrimoniali personalmente o tramite altri, ai sensi del can. 1572 § 1 del Codice pio-benedettino del 1917. Inoltre, il Codice vigente già contempla l'ipotesi che il Vescovo, con il permesso della Conferenza Episcopale, possa affidare la causa ad un giudice unico chierico, in luogo di quello collegiale (can. 1425, § 4). Infine, si potrebbe dubitare d'altro canto della legittimità costituzionale di una norma pattizia che comprima in misura consistente la libertà di organizzazione della Chiesa riconosciuta dalla Costituzione (art. 7, comma 1) e dall'Accordo di Villa Madama (art. 2, n. 1), al punto da cristallizzare un ordine giudiziario rendendolo, di fatto, immodificabile: traducendosi in un'interferenza negli *interna corporis* delle confessioni religiose non conciliabile con il principio supremo di laicità dello Stato (cfr. sentenze 29 dicembre 1988, n. 1146 e 12 aprile 1989, n. 203).

Ci si potrebbe poi interrogare se integri un'ulteriore violazione dell'art. 8, n. 2 la decisione resa dal Vescovo diocesano al termine del *processus brevior*, una delle principali novità del *Mitis Iudex*: dal momento che tale provvedimento non può essere annoverato tra le «sentenze», bensì tra le 'dispense'. Da una parte, infatti, il nuovo *iter* processuale, preceduto dalla domanda proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi con il consenso dell'altro (can. 1683, n. 1), sarebbe equiparabile ai processi di volontaria giurisdizione, per loro natura non contenziosi e nei quali perciò non si realizzerebbe il contraddittorio tra le parti, a differenza dei procedimenti che si concludono con sentenza. Dall'altra, l'istruzione e la definizione del processo più breve investirebbero il 'matrimonio-rapporto' e non il 'matrimonio-atto', dando così luogo ad una sorta di scioglimento dissimulato del vincolo coniugale. Alcune delle circostanze di fatti e di persone, elencate non tassativamente nell'art. 14, § 1 delle Regole procedurali, che rendono manifesta la nullità e consentono dunque di avviare il *processus brevior* (can. 1683, n. 2), riguarderebbero lo svolgimento del matrimonio anziché la sua genesi (come, ad esempio, la brevità della convivenza coniugale o l'ostinata permanenza di una relazione extraconiugale in un tempo immediatamente successivo alle nozze): di conseguenza, la sentenza episcopale di accoglimento finirebbe per risolversi in una pronuncia di scioglimento non delibabile, poiché è lo Stato ad avere giurisdizione esclusiva in merito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (art. 2 legge 1° dicembre 1970, n. 898). A tali asserzioni è stato giustamente obiettato come nel *processus brevior* il contraddittorio processuale sia garantito dalla presenza necessaria del difensore del vincolo (cfr. can. 1687, § 1)

e come la domanda presentata congiuntamente dai coniugi fosse già prevista nell'art. 102 dell'istruzione *Dignitas connubii* del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi per la trattazione delle cause di nullità del matrimonio, e ciò non ha intralciato in passato la delibazione delle sentenze *pro nullitate*. Quanto alla supposta lesione della riserva di giurisdizione statale, è stato non a torto evidenziato che le circostanze enumerate nella *Ratio procedendi* integrano solamente degli indizi, i quali possono essere di ausilio ai giudici ecclesiastici per riscontrare la sussistenza del presupposto oggettivo del processo più breve di cui al can. 1683, n. 2. D'altro canto, è lo stesso Papa Francesco ad avere chiarificato, nel proemio del *Motu proprio*, come la maggiore celerità ed accessibilità delle nuove procedure non intacchi la loro natura giudiziale, funzionale alla 'necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo': rendendo così plausibile la tesi per la quale il processo non è stato 'amministrativizzato' per favorire le dichiarazioni di nullità o lo scioglimento del matrimonio 'sotto mentite spoglie'.

Volgendo poi lo sguardo al diritto di difesa, l'Accordo di Villa Madama subordina la delibazione al soddisfacimento di un requisito introdotto dalla Corte costituzionale nella sentenza, più volte richiamata, n. 18 del 1982: «che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici [sia] stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano» (art. 8, n. 2, lett. b). È noto come il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti, pure esso appartenente alla categoria dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano, rilevi a giudizio della Consulta «nel suo nucleo più ristretto ed essenziale». Non appare pertanto decisiva la diversa regolazione degli istituti processuali da parte degli ordinamenti della Chiesa e dello Stato, né la Corte di Appello è tenuta a controllare che il giudice ecclesiastico abbia osservato la normativa processuale canonica ovvero che questa presidi in astratto il diritto di difesa delle parti; ciò che può fraporsi all'*exequatur* è, semmai, la verifica di un pregiudizio concretamente recato a tale diritto. Un pregiudizio che secondo il giudice italiano potrebbe essere determinato dalla non avveduta applicazione di alcune delle norme processuali riformate. A questo proposito, intendo passare in rassegna alcuni casi emblematici nei quali il *vulnus* arrecato alla posizione processuale di una o entrambe le parti potrebbe costituire un limite invalicabile al riconoscimento civile delle sentenze ecclesiastiche.

Si consideri in primo luogo l'indagine pregiudiziale o pastorale, che secondo l'art. 2 delle Regole procedurali è destinata ad accogliere 'nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo' per 'conoscere la loro condizione' e 'raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve'. Dovrebbe essere fugato, per esempio, il rischio che l'*investigatio*



anticipi indebitamente talune operazioni istruttorie di solito espletate in giudizio, come l'escussione di testimoni in assenza di contraddittorio, mentre la partecipazione tanto nella fase preliminare quanto nel processo potrebbe compromettere la terzietà e l'indipendenza del soggetto giudicante. L'equidistanza, per esempio, del Vescovo diocesano, chiamato a manifestare sollecitudine pastorale verso i fedeli separati o divorziati in difficoltà (art. 1 delle Regole procedurali) e pure ad emettere la sentenza al termine del *processus brevior* (can. 1687, § 1), in effetti, potrebbe venire meno in conseguenza del suo coinvolgimento diretto nell'indagine: e l'omessa astensione o ricusazione del medesimo nel corso del giudizio (cann. 1448 e 1449) non è escluso che sia tenuta in considerazione dal giudice della deliberazione. Ancora, l'estromissione in questa fase dell'avvocato potrebbe suscitare perplessità: egli, infatti, è l'artefice della strategia difensiva, che pare inopportuno sia affidata a terzi, ossia alle 'persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche' (art. 3), le quali appurano se vi siano elementi che permettano di introdurre la causa di nullità (art. 4) potendo redigere, se del caso, il libello da presentare al tribunale competente (art. 5). Tanto gli indizi raccolti quanto i contenuti dell'istanza introduttiva del giudizio, d'altronde, non è detto che siano condivisi dal difensore, alla luce peraltro delle competenze tecnico-giuridiche in suo possesso e degli obblighi deontologici cui deve ottemperare.

Punti di 'frizione' di portata interordinamentale potrebbero teoricamente rilevare anche rispetto alla novazione riguardante il processo matrimoniale ordinario. Appare significativa la semplificazione dei titoli di competenza operata dal legislatore. Il can. 1672, infatti, non riproduce più le 'cautele' prescritte, ad esempio, nell'abrogato can. 1673, n. 3, le quali riflettevano il principio secondo cui *actor sequitur forum rei*, tutelando il diritto di difesa della parte convenuta: tant'è che l'attore poteva adire il tribunale del luogo in cui aveva il proprio domicilio, purché entrambe le parti risiedessero nel territorio della stessa Conferenza Episcopale ed il Vicario giudiziale del luogo di domicilio della parte convenuta, una volta udita la medesima, fosse d'accordo. Al contrario, ora il *forum actoris* costituisce un titolo equivalente a quello del convenuto, accessibile del tutto liberamente anche laddove in quel luogo l'attore abbia il quasi-domicilio (can. 1672, n. 2 e art. 7, § 1 delle Regole procedurali), che si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o almeno di una diocesi, tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi almeno per tre mesi se nulla allontani l'attore da quel luogo o sia protratta effettivamente per tre mesi (can. 102, § 2). Trattasi di uno 'sbilanciamento' a favore dell'attore che potrebbe nuocere al contraddittorio processuale, rendendo difficoltose sia le notificazioni alla parte convenuta sia la sua partecipazione al processo: divaricando così l'ordinamento canonico da quelli secolari, ove la competenza del giudice del luogo in cui risiede l'attore è del tutto residuale (cfr. art. 18 c.p.c.), nel rispetto delle istanze difensive del convenuto.

Ancora quanto al *processus brevior coram Episcopo*, la dottrina ha indugiato sulle modalità di ottenimento del consenso del coniuge in ordine alla trattazione della causa di nullità per tale ‘via’ processuale, ad esempio nell’ipotesi in cui una parte sia invitata ad associarsi alla domanda presentata dall’altro coniuge (can. 1683, n. 1; art. 15 delle Regole procedurali). Segnatamente tale consenso non può essere ricavato invocando l’art. 11, § 1 delle Regole procedurali, secondo cui ‘Si reputa che non si oppone alla domanda la parte convenuta che si rimette alla giustizia del tribunale o, ritualmente citata una seconda volta, non dà alcuna risposta’. Questa sorta di ‘presunzione di non opposizione’, come chiarito dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in una risposta particolare del 1° ottobre 2015, oltre ad operare solamente nella fase introduttiva del processo ordinario non esenta dall’incombenza di conseguire, quale *condicio sine qua non*, il consenso esplicito della parte interessata, ‘perché il processo più breve è un’eccezione alla norma generale’. Un consenso che è auspicabile sia inequivocabilmente espresso e, soprattutto, informato e consapevole circa il contenuto del libello e l’attenuazione delle garanzie processuali che connota la procedura ‘abbreviata’. Sul punto la prassi, invalsa presso questo Tribunale Interdiocesano, di trasmettere un modulo alla parte convenuta affinché dichiari di concordare o no con quanto esposto nel libello e di esprimere la propria posizione in merito (cfr. Modulo per far conoscere al Tribunale la propria Posizione sulla Causa) rappresenta indubbiamente uno strumento prezioso a presidio dell’integrità del consenso e anche del diritto di difesa e di un suo logico corollario: il cosiddetto ‘diritto all’informazione giudiziaria’. Esso, indispensabile per la preparazione di un’adeguata difesa giudiziale, è accuratamente monitorato dai giudici secolari, specie da quelli della Corte europea dei diritti dell’uomo, che già nella nota sentenza *Pellegrini c. Italia* del 20 luglio 2011 hanno censurato la delibazione di una sentenza ecclesiastica emessa al termine di un processo documentale nel quale il convenuto non era stato portato a conoscenza dei motivi fondanti l’istanza introduttiva del processo, delle prove poste a sostegno della domanda né della facoltà di ricevere l’assistenza di un avvocato. Proprio in relazione alla conoscibilità degli elementi probatori, peraltro, un *punctum dolens* della disciplina del processo più breve potrebbe consistere nella mancata previsione dell’obbligo imposto al giudice di procedere alla pubblicazione degli atti di causa, affinché le parti e i loro avvocati possano prenderne visione presso la cancelleria del tribunale (cfr. art. 229 dell’istruzione *Dignitas connubii*; can. 1598, § 1). Il silenzio del legislatore, infatti, nonostante il rinvio alla normativa codiciale sul giudizio contenzioso ordinario (can. 1691, § 3), potrebbe sospingere il giudice ad omettere tale adempimento, invero essenziale per le parti, perché attraverso la pubblicazione esse sono poste nella condizione di essere edotte delle prove raccolte in un processo che le riguarda e dunque di difendersi convenientemente in contraddittorio. Un’esigenza di giustizia che, laddove non fosse soddisfatta, potrebbe

indurre i giudici italiani a respingere la richiesta di *exequatur*.

Talune criticità potrebbero interessare anche il processo matrimoniale celebrato presso la Rota Romana di regola in seconda o ulteriore istanza. Il *Rescritto del Santo Padre Francesco sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale* del 7 dicembre 2015, infatti, che in parte riprende le facoltà speciali concesse da Benedetto XVI l'11 febbraio 2013 al Decano della Rota, confermandole, completa l'intervento riformatore di Papa Bergoglio, sollevando tuttavia alcune questioni concernenti la delibabilità o no delle sentenze rotali. La prima attiene alla formula del dubbio, da determinarsi ora genericamente, come stabilisce il n. II.1 del Rescritto pontificio: «*An constet de matrimoni nullitate, in casu*». Si ritiene che la disposizione, nel modificare l'art. 62, § 1 delle Norme rotali del 18 aprile 1994, non prescriva più la *formula dubii* specifica mediante l'aggiunta del capo (o dei capi) di nullità per i quali il matrimonio è stato impugnato, e pertanto potrebbero essere compromessi il contraddittorio e la difesa: e ciò perché il dubbio generico permette al giudice di dichiarare invalido il vincolo coniugale in forza di un capo di nullità alternativo a quello fissato nel corso del dibattimento. Il Rescritto, in secondo luogo, ribadisce «la potestà» del Decano «di dispensare per grave causa dalle Norme Rotali in materia processuale» (n. II.4): l'indeterminatezza e la discrezionalità di tale *potestas dispensandi* potrebbe condurre alla *relaxatio* di più leggi, al punto da 'scardinare' il sistema di garanzie indeclinabili volte a tutelare lo *ius defensionis*. Ma il caso più evidente, balzato all'onore delle cronache giornalistiche perché divenuto oggetto di un'interrogazione parlamentare con la quale è stata denunciata un'infrazione del diritto concordatario ostativa alla delibazione, attiene alla disposizione secondo cui la Rota Romana avrebbe dovuto giudicare «le cause secondo gratuità evangelica, cioè con patrocinio *ex officio*» (n. II.6), in forza della quale è stato riconosciuto il diritto di scelta del difensore di fiducia. Sulla scorta, infatti, del VI criterio ispiratore del *Mitis Iudex* volto a garantire, 'salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali', 'la gratuità delle procedure', veniva designato per tutte le cause un avvocato tra quelli abilitati a patrocinare dinanzi alla Rota, della cui remunerazione si faceva carico la Rota medesima. Un *modus procedendi* ritenuto giuridicamente infondato, perché il diritto di difesa subirebbe una compressione inaccettabile. La vicenda si è conclusa con il ripristino del diritto della parte di costituirsi liberamente un avvocato o un procuratore, già codificato nel can. 1481, § 1, una volta sopraggiunta la lettera della Segreteria di Stato del 18 febbraio 2017 esplicativa in tal senso della *mens* pontificia (cui ha fatto seguito il responso analogo del 2 marzo 2017 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi). Il decreto del Decano della Rota Romana del 25 febbraio 2017 ha rettificato perciò una prassi *contra legem* – o, meglio, *contra ius*, atteso il fondamento 'metapositivo' del diritto di difesa –, prospettando la duplice opzione «di chiedere il gratuito patrocinio» ovvero

di «nominare un patrono di fiducia, da retribuire secondo la Tabella a suo tempo stabilita dal Collegio rotale»: un adattamento consentaneo alla sensibilità processualistica maturata nel *saeculum*, ove la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ammette restrizioni al diritto de quo soltanto in presenza di superiori ‘interessi della giustizia’ (cfr. sentenza *Croissant c. Germania* del 25 settembre 1992 e sentenza *La-gerblom c. Svezia* del 14 gennaio 2003).

Non si può non richiamare, a conclusione di questa sintetica rassegna, il ‘cortocircuito’ che a livello concordatario potrebbe discendere dal nuovo regime delle impugnazioni delle sentenze canoniche. Assodato che l’abolizione dell’obbligo della duplice decisione conforme non costituisce motivo di impedimento all’*exequatur* – d’altro canto, il punto n. 4, lett. b), 3° del Protocollo addizionale all’Accordo del 1984 precisa come debba ritenersi «sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico» e, dunque, pure quella che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio e non è stata appellata (can. 1679) –, le attenzioni della dottrina si sono concentrate sull’esame *in limine* dell’istanza di appello, che può essere rigettato se ‘risulta manifestamente dilatorio’ (can. 1680, § 2) o ‘evidentemente appare meramente dilatorio’ (can. 1687, § 4). La formulazione testuale dei due canoni si presta ad interpretazioni divergenti, non riferendosi con certezza ai profili di infondatezza ovvero di improcedibilità dell’*appellatio* e quindi non prevenendo l’eventualità che il giudice respinga in limine l’istanza unicamente sulla base del contegno della parte soccombente e perciò delle sue intenzioni personali: rischiando così di menomare la portata del mezzo di impugnazione e il correlativo diritto al riesame del merito della causa. Eppure il legislatore italiano consente al giudice competente di dichiarare inammissibile l’impugnazione «quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta» (art. 348 *bis* c.p.c.): vi sarebbe perciò in tale materia consonanza tra ordinamento canonico e ordinamento italiano, secondo parte della dottrina non impeditiva della delibazione. Discussa è, inoltre, la scelta del legislatore di precludere la *nova causae propositio* dinanzi alla Rota Romana (cfr. cann. 1644 e 1681) «dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico, a meno che non consti manifestamente dell’ingiustizia della decisione» (n. II.3 del Rescritto del 7 dicembre 2015). L’impatto negativo sul diritto della parte che non ha contratto nuove nozze di impugnare la sentenza *pro nullitate* divenuta esecutiva, esercitabile solamente qualora ricorra una delle ipotesi di *restitutio in integrum* (can. 1645, § 2) in conseguenza della libera decisione assunta dalla controparte di risposarsi, potrebbe rappresentare un *vulnus* rilevante sul piano della delibazione sotto il profilo della posizione paritaria delle parti nel processo.

In definitiva, istituti come l’indagine pregiudiziale, il *processus brevior*, la pubblicazione degli atti, l’appello... alla luce del *Motu proprio Mitis Iudex* necessitano del ‘soccorso’ ermeneutico del giudice canonico. Benedetto XVI, rivolgendosi il 21 gennaio

2012 alla Rota Romana, ha in qualche modo compendiato il *sensus plenior* dell'interpretazione giudiziale nell'affermare che «Il trascendimento della lettera ha reso credibile la lettera stessa». Un approccio realistico al dettato normativo dischiude, in effetti, alla percezione delle 'ansie' di giustizia che promanano non soltanto dalla situazione sostanziale sottoposta alla disamina giudiziale, ma altresì dal sostrato procedurale nella quale essa è esaminata, dibattuta e comprovata per mezzo di una concatenazione di atti che non può non rendere giusto, oltre che il provvedimento finale, l'itinerario procedimentale nel suo complesso. Al suo interno, dunque, il giudice innesca una sorta di 'meccanismo' circolare per superare, inverare e perfezionare la norma processuale, laddove incerta, assicurandole la *rationabilitas*: e il processo, dunque, può delinarsi quale *via iustitiae* che riflette non solo la sua matrice genuinamente ecclesiale, ma pure la sua rispondenza ai capisaldi del 'giusto processo' consolidatisi nell'esperienza giuridica secolare.

In tale prospettiva, la tutela del diritto di difesa desta una *convergenza assiologica* che ben si situa nel sistema della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, all'insegna di quel principio di collaborazione per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese di cui all'art. 1 dell'Accordo del 1984 che edifica i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Nella prospettiva da esso designata, lo *ius defensionis* assurge, nell'ordinamento italiano, a principio supremo ed è strettamente connesso alla dignità della persona quale baricentro della Carta costituzionale; e per converso risulta specularmente ancorato, nello *ius Ecclesiae*, allo *ius divinum*, qualificandosi inoltre come strumentale al perseguimento del fine ultimo rappresentato dalla salvezza delle anime.

L'aspirazione ad attuare tale convergenza in particolare dovrebbe condurre il giudice ecclesiastico a fare in modo che la sentenza affermativa sia delibabile, ovviando ad eventuali 'distorsioni' applicative che agli occhi del giudice statale potrebbero impedire, a tal fine, la delibazione poiché pregiudizievoli del diritto di agire e di resistere in giudizio. Il *Decreto generale sul matrimonio canonico* della Conferenza Episcopale Italiana (5 novembre 1990) prevede, del resto, che i fedeli «sono di norma tenuti» a proporre la domanda di delibazione alla Corte di Appello competente (art. 60): e l'adempimento di tale obbligo non può non dipendere anche dal retto svolgimento del processo canonico affidato alla cura del giudice ecclesiastico. Quest'ultimo, pertanto, può avvertire il dovere morale di gestire premurosamente ciascuna fase del processo e di informarsi sugli orientamenti emergenti, rimeditati e consolidati della giurisprudenza italiana in materia matrimoniale: al di là dello studio delle sentenze della Rota Romana (art. 35, § 3 dell'istruzione *Dignitas connubii*), la cui funzione di ausilio ai tribunali inferiori e di provvedere all'*unitas iurisprudentialiae*, stabilita dall'art. 126, § 1 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia Romana, sembra oramai destinata a ridimensionarsi alla luce del nuovo regime delle impugnazioni

scaturito dalla riforma del 2015. La garanzia di delibabilità della sentenza peraltro può essere corroborata dal concorso fattivo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, cui è riservata, in assolvimento del *munus vigilandi* sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa (cfr. artt. 35, n. 6 e 119-121 della *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*), la concessione o il diniego del decreto di esecutività che senza soluzione di continuità il diritto pattizio pone quale prerequisito della domanda di delibazione (art. 8, n. 2 dell'Accordo del 1984): una decisione che postula l'accertamento sia dell'esecutività della sentenza canonica sia, soprattutto, della regolarità del processo al termine del quale la sentenza medesima è stata adottata (cfr. le Lettere Circolari del 14 novembre 2002, prot. N. 33840/02 VT e del 30 gennaio 2016, prot. N. 51324/16).

Lo sforzo sinergico di Chiesa e Stato nell'apprestare idonee e similari misure di protezione alla posizione delle parti *nel* processo non si concreta, a ben vedere, in un simile contesto, nella subaltermità della giurisdizione ecclesiastica a quella secolare. Non mancheranno, certo, punti di divergenza insolubili, se non forse atteggiamenti ostruzionistici dei giudici italiani dinanzi ai quali non manca chi ha suggerito l'opportunità che le Parti contraenti si attivino per raggiungere un accordo volto a superare «le difficoltà di interpretazione o di applicazione» delle norme pattizie (art. 14 dell'Accordo). Ma l'esigenza di concretare tale sforzo costituisce la premessa fondamentale per il compimento degli impegni concordatari in condizione di reciprocità: alla responsabilità del giudice ecclesiastico di emettere una pronuncia delibabile corrisponde, infatti, quella del giudice secolare di riconoscere gli effetti civili della pronuncia stessa, circoscrivendo equilibratamente il rifiuto dell'*exequatur* a casi eccezionali, nei quali il divario interordinamentale sia talmente accentuato da non permettere allo Stato di rinunciare alle prerogative sovrane di cui è titolare. È in questa reciproca tensione ad una convergenza che possono trovare adempimento le finalità sottese all'Accordo concordatario in materia di matrimonio: l'omologazione dello status personale conformemente alle convinzioni del *civis-fidelis* e quindi l'esercizio del diritto di libertà religiosa individuale (art. 19 Cost.) per parte dell'ordinamento giuridico italiano; e, per altro canto, l'unità e l'indissolubilità del modello matrimoniale propugnato dalla Chiesa, che «appartiene», come ha ricordato Papa Francesco ai giudici rotali, «al "sogno" di Dio e della sua Chiesa per la salvezza dell'umanità» (*Allocuzione alla Rota Romana*, 21 gennaio 2016), le cui istanze di verità possono preservarsi in modo uniforme, proprio per tramite dell'*exequatur*, sia nell'ordine spirituale sia in quello temporale, evitando inopportune divaricazioni.

Bologna, 11 febbraio 2021

**Dott. Manuel Ganarin**

**INTERVENTO DELL'ARCIVESCOVO MODERATORE  
CARD. MATTEO M. ZUPPI\***

Grazie, davvero grazie. Prima mons. Mingardi diceva che il ringraziamento non è mai una formalità, ed effettivamente non è mai una formalità. Ho imparato sempre tante cose in questi incontri, è un'angolazione davvero così importante quella dell'applicazione della legge e del tribunale ecclesiastico che tanta umanità raccoglie. Tutte le varie prolusioni hanno sempre messo al centro la persona. Quando a Roma mi capitava di andare nel tribunale civile era sempre una grandissima lezione di umanità: andavo per accompagnare qualche malcapitato, insomma facevo una specie di avvocato dell'avvocato e poi qualcuno non aveva l'avvocato e vedevano il prete; e tutto sommato dappertutto, a Roma forse ancora un po' di più, c'è una qualche attenzione e il malcapitato era un po' meno malcapitato; e restavo incantato a vedere l'umanità che passava là, come in una grande piazza. Ricordo le prolusioni recenti: quanta sofferenza, tanta sofferenza che voi raccogliete, che aggiustate; qualche volta vi trovate così a svolgere dei ruoli di supplenza a tante altre mancanze. Qualcuno che era presente altri anni si ricorderà di come l'itinerario che all'inizio suscitava qualche diffidenza, talvolta molta diffidenza, in realtà era spesso un itinerario anche terapeutico: cioè non era mai soltanto arrivare a una sentenza, a una conclusione (che non è poco, perché molte volte ci sono delle ferite che non hanno una conclusione, e la sentenza, su cui posso essere o non essere d'accordo, comunque rappresenta una conclusione), ma anche a un riavvio, questo il valore terapeutico che giustamente sottolineavate.

Non è mai una formalità. Dico subito che io ringrazio tantissimo della prolusione e anche dell'impostazione di fondo, oltre che del contenuto, che è quella di una collaborazione che ci deve essere sempre più, che c'è e c'è sempre stata, ed oggi cade effettivamente in maniera del tutto casuale la ricorrenza, e ce lo ricorda; siccome questa collaborazione qualche volta non è stata così scontata, qualche volta si è andato avanti con tanti automatismi che, diciamo così, in tanti modi vengono rimessi in discussione, credo che la laicità fa bene a tutti, fa bene al nostro tribunale perché aiuta a pensarsi all'interno di una giurisprudenza che non si esaurisce nel tribunale stesso e quindi deve sempre considerare il riflesso con una dimensione più larga, e anche viceversa; fa bene anche indubbiamente alla laicità confrontarsi con il tribunale ecclesiastico.

Debbo ringraziare moltissimo mons. Mingardi, lui lo ha accennato, qualche volta c'è un sovraccarico ... siccome è bravo lo facciamo lavorare parecchio, mettiamola così, diciamo che gli diamo qualche incarico in più. Prometto che il temporaneo – voi sa-

---

*\*Testo trascritto dalla registrazione e non rivisto dall'autore.*

pete che il temporaneo dappertutto e in particolare nella Chiesa va verso l'eternità – prometto che non sarà così. Indubbiamente lo ringrazio perché in tanti modi, con tanta generosità, con tanta competenza – tutti quanti noi lo conosciamo così – e anche con tanta umanità ha sempre saputo conciliare i due aspetti. Qualche volta non è facilissimo conciliarli, sappiamo che una applicazione della giurisprudenza che viene troppo adattata all'elemento umano rischia di diventare ingiusta, e anche al contrario; insomma credo che il discernimento sia davvero fondamentale. Grazie di tutto quanto fatto da mons. Massimo e da tutto quanto il tribunale, lui ha ringraziato all'inizio, credo che avete fatto un grossissimo lavoro anche in questi mesi non facili per tutti e non facili anche per voi. E poi sottolineo che avete sempre avuto un aspetto regionale e interregionale per valorizzare le varie competenze, credo che questo sarà sempre più importante e credo che dovremo aiutarci sempre di più fra diocesi e tra regioni per garantire una applicazione delle regole ed un corretto giudizio; questo è davvero fondamentale e aiuta anche il bene delle persone che è sempre ovviamente il centro di tutto. Sono contento che la pandemia abbia aiutato ad affrontare l'arretrato, non vorrei però che un altro *lockdown* sia necessario per risolvere il pregresso. Credo che anche al civile ci sia stata una cosa simile, una cosa analoga, che sono andati avanti con le cause pendenti non potendo ovviamente fare altre cose, e quindi credo che qualche aiuto c'è stato.

Penso che dobbiamo davvero tanto continuare nell'applicazione del *Mitis Iudex*; anche i recenti incontri e i discorsi di Papa Francesco in proposito, anche la riproposizione di un anno per il bilancio dell'*Amoris laetitia*, con quello che comporta tutta la visione di *Amoris laetitia* chiaramente, tutto questo ci aiuterà proprio a continuare nell'approfondimento di ciò che il *motu proprio* contiene, anche alla luce delle difficoltà che ha incontrato, delle problematicità che si sono rivelate, e quindi anche delle soluzioni che dobbiamo individuare, perché – come è stato detto – non c'è un'applicazione matematica. No, direi anche per fortuna non c'è il famoso algoritmo da qualche parte che possa permettere le decisioni giudiziali; voi avete un algoritmo molto complicato e credo che nessuna intelligenza artificiale riuscirà mai a supplirlo, perché c'è ovviamente una oggettività che bisogna ricercare sempre e anche difendere proprio per evitare l'arbitrio, ma dall'altra parte c'è sempre un discernimento, una attenzione, una applicazione che non è mai matematica. Quindi debbo ringraziarvi del vostro lavoro, davvero tutti, perché il tribunale vuol dire tante persone e so con quanta competenza e con quanta generosità lavorate. Voi per certi versi e in alcuni casi siete un pronto soccorso: si arriva al Tribunale perché qualche ferita c'è stata, da capire, da individuare, da saper accogliere e anche – come ho detto prima – da sanare o per lo meno da medicare. Davvero grazie della vostra attenzione e per l'accoglienza – quanto è importante questo – di tanta umanità che ha bisogno di guardare al futuro, di ritrovarsi, di trovare appunto una risposta che in molti casi non è affatto facile ma è davvero molto necessaria.




## PROSPETTO RIASSUNTIVO CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Anno	Libelli depositati	Cause introdotte	Cause decise (affermative + negative)	Cause archiviate (perenzione/decesso + rinuncia)	Cause pendenti
2012	101	94	123 (114 + 9)	7 (2 + 5)	159
2013	108	90	81 (77 + 4)	2 (1 + 1)	166
2014	93	100	96 (88 + 8)	7 (4 + 3)	163
2015	80	95	87 (81 + 6)	7 (4 + 3)	163
2016	62	59	95 (87 + 8)	0	129
2017	92	92	101 (90+11)	2 (1+1)	118
2018	95	89	84 (81 + 3)	1	122
2019	79	77	80 (75 + 5)	1	118
2020	74	68	81 (80+1)	2	103

## PROSPETTO RIASSUNTIVO CAUSE DI SECONDA ISTANZA

Anno	Cause pervenute (affermative + negative)	Cause introdotte	Cause decise con decreto di ratifica	Cause decise con sentenza (affermative + negative)	Cause archiviate (perenzione/decesso + rinuncia)	Cause pendenti
2012	264 (252 + 12)	259	251	17 (12 + 5)	5 (5 + 0)	70
2013	255 (253 + 2)	256	242	9 (6 + 3)	2 (0 + 2)	73
2014	229 (224 + 5)	229	215	7 (5 + 2)	2 (2 + 0)	78
2015	287 (279 + 8)	285	214	9 (6 + 3)	0	141
2016	23 (13 + 10)	25	127	7 (7 + 0)	1	21
2017	8 (3 + 5)	8	3	14 (12+2)	1	11
2018	11 (8 + 3)	11	6	10 (7+3)	2	4
2019	11 (8 + 3)	9	5	3 (1 + 2)	0	5



**Via del Monte, 3 - 40126 Bologna**  
**tel. 051/238800 - fax 051/264170**

per la corrispondenza: Via Altabella, 6 - 40126 Bologna  
e-mail: [cancelliere@tribunaleflaminio.it](mailto:cancelliere@tribunaleflaminio.it)